

Uguaglianza e differenza: la difficile cittadinanza delle donne

La storia delle donne, pur inserita nel secolare percorso della storia umana collettiva, costituisce un segmento che, configurandosi come “storia a sé”, l’attraversa tutto. Il denominatore della conquista dell’uguaglianza, che accomuna le diverse fasi del percorso pure distinguendole, in un primo tempo è servito a rimarcare la differenza dall’essere maschile secondo alcuni fondamenti della cultura occidentale e delle politiche sociali concrete, che hanno impostato, e condizionato, il rapporto/i con la donna all’insegna della discriminazione e della maledizione.

La ricerca di una parità, infatti, o se si preferisce dell’uguaglianza, è stato il leit-motiv costante delle prime battaglie culturali condotte in difesa delle donne, quasi un programma minimo di reazione, si potrebbe dire col senno di poi, volto a tentare di scalare quel grande muro costruito con le pietre della maledizione (è Eva che, inducendo alla disobbedienza, causa la cacciata dal Paradiso cui consegue la presenza del male

nel mondo significato dall’assenza di Dio, e quindi del Bene - (*privatio boni*), e del pregiudizio che come stigma ha inseguito, e ancora insegue, la donna nutrendosi di luoghi comuni (non adatta ad un ruolo sociale, è destinata, dalla stessa natura, alla prole e alla famiglia).

Uguaglianza e parità non sono la stessa cosa

Al cuore del movimento femminista, (iniziato nell’800 e per successive fasi sviluppatosi negli anni ‘60 e poi ‘90) sta la decisione di compiere un salto di qualità, rispetto alla richiesta dell’esercizio del diritto di voto, concentrandosi sul principio della «differenza sessuale» e non più su quello dell’emancipazione e della ricerca della parità fra uomo e donna a differenza della tradizione liberale. La donna, sostengono le femministe, deve prendere le distanze dal mondo maschile che l’ha culturalmente bollata e relegata ai margini della so-





cietà, deve rimettere in discussione ogni aspetto della storia del pensiero, della storia e della prassi politica, persino del linguaggio, poiché questi sono tutti espressione della visione del mondo pensato dagli uomini e per gli uomini, in cui la donna è destinata a recitare un ruolo marginale, quando non subordinato o del tutto strumentale (servile). Anche la filosofia, grazie al metodo dialettico di G.W.F. Hegel (1800) - che permette di superare la contrapposizione duale maschio/femmina -, rimette al centro il concetto di individuo non più

sospeso nella dicotomia differenza/uguaglianza, ma riconosciuto e sintetizzato nel concetto di libertà (che le contiene, o le dovrebbe contenere, entrambe). È questa una conquista non da poco soltanto se consideriamo quanto sia anacronistica la rigida distinzione di genere (o «differenza») tipica del femminismo che lascia sullo sfondo «tutto il resto del mondo» che si è fatto vieppiù complesso, diversificato “liquido” anche riguardo al concetto di identità fondato soltanto sul dato di natura. Mai come oggi, insomma, un pensiero femminile e femminista, che voglia superare le rigide dicotomie dell’ordine maschile (uguaglianza/differenza), nonché la logica del dominio e dell’esclusione ad esso sot-

teso, deve innalzarsi alla considerazione dell’individuo nella sua irriducibilità, compiendo un salto di qualità che comprenda le persone non nella loro «differenza», quanto piuttosto nella differenza irriducibile che le caratterizza come esseri umani (a prescindere dal sesso, dalla razza, dal censo etc.). Cosa che del resto era stata intuita già da Judith Butler nel suo *Gender Trouble* del 1990 quando parlava di «costrutti, fantasie o feticci, categorie politiche e non naturali» (Butler 1999: 126) riferite alle categorie che tendono a racchiudere la complessa irriducibilità dell’essere umano che nel corpo, elemento basilare della relazione nella differenza, trova il modello mondiale del dialogo democratico.

In tutto il mondo, ci sono soltanto uomini e donne di diverse età, razze, culture, appartenenze socioeconomiche ecc. Riuscire a trasformare la relazione uomo-donna in un dialogo fra soggetti che rispettano le mutue differenze conduce alla convivenza con altre differenze che, invece, ostacolano la costituzione di una comunità universale se la relazione uomo-donna non è vissuta in modo colto e democratico. La differenza fra culture comincia con la differenza di identità fra uomo e donna.¹

¹ Il concetto di “genere” trova origine nella presa di coscienza dell’esistenza di una realtà sessuata, che determina squilibri di potere e di possibilità fra i sessi. È stato sostenuto che il “genere” è «l’indice linguistico dell’opposizione politica tra i sessi» ed è usato «al singolare perché di fatto non ci sono due generi. Ce n’è solo uno: quello al femminile, dato che quello “al maschile” non è un genere. Perché al maschile non è al maschile, ma in generale»

■ ■ ■
*Appartengo
 all’unica razza
 che conosco,
 quella umana*
 (Dichiarazione attribuita
 ad A. Einstein)



“È una differenza che non genera disuguaglianze, ma produce una forma più complessa e più ricca di eguaglianza”. Il costituzionalismo conia un proprio linguaggio, per descrivere situazioni “plurali”, che «consistono nelle diversità delle identità personali che fanno di ciascuno un individuo diverso dall’altro», mentre le disuguaglianze consistono «nelle diversità delle nostre condizioni economiche e materiali» cui fanno riferimento gli ostacoli economici e sociali dell’art. 3, secondo comma, Cost. Le une e le altre descrivono «circostanze di fatto» che devono essere “ridefinite” dal principio di eguaglianza in quanto norma che, da un lato, tutela e valorizza le differenze e, d’altro lato, ha l’obiettivo di ridurre, sino a rimuovere, le disuguaglianze.

Il principio di eguaglianza si propone infatti di promuovere le differenze che rendono ciascuno una persona unica e irripetibile, che deve essere preservata e non omologata ai consociati; la norma contenuta nell’art. 3 Cost. va pertanto considerata «non quale tesi descrittiva», bensì «quale principio normativo; non come asserzione, ma come prescrizione». Del resto, solo se si accetta l’asimmetria tra uguaglianza (norma) e differenze/disuguaglianze (fatti), il principio indicato dall’art. 3 Cost. ha la forza di dimostrarsi come strumento capace di regolare la realtà sociale e, in particolare, di riconoscere l’ineffettività dell’uguaglianza rispetto al modo in cui, di fatto, l’ordinamento gestisce le differenze e le disuguaglianze.

Ed è proprio il tema delle disuguaglianze, della disparità (economica, sociale, lavorativa, sanitaria) in ragione del sesso che sconta, se fosse possibile più di altri, la progressiva perdita, oltre che della prescrittività della Carta costituzionale, della portata giuridica dei principi che essa proclama. Sul tappeto è così rimasto un gran numero di contraddizioni riguardanti il “mondo femminile”, che denunciano persistenti e gravi discriminazioni di fatto, veri e propri ostacoli che rendono oltremodo difficile l’affermazione dell’identità e la piena cittadinanza delle donne nell’ordinamento.

Questo è il paradosso o la contraddizione: «se c’è un campo dove in tutto il mondo (o perlomeno in tutto il mondo occidentale) la legislazione ha ormai raggiunto i traguardi più avanzati, questo è il campo delle donne, dei loro diritti, della loro tutela contro prevaricazioni vecchie e nuove. Ma se c’è un campo dove le garanzie giuridiche sono rimaste sulla carta, dove il diritto fotografa un paesaggio umano ben diverso da quello che pulsa sulla terra, ancora una volta questo è il campo che delimita la condizione femminile». Spesso dimentichiamo che fra gli obiettivi dell’ordinamento costituzionale v’è quello di salvaguardare la «differenza entro una fondamentale uguaglianza». Com’è noto, il valore cardine da cui il Patto costituzionale muove è quello della dignità umana, riferita non all’individuo isolato bensì alla persona con la propria identità e nella sua proiezione sociale che deve essere tutelata nelle molteplici manifestazioni della sua esistenza. Infatti, l’aspetto positivo di tutto l’ampio dibattito attorno alla “questione femminile” è individuabile nel cambiamento di paradigma (non più il neutro maschile) del modo in cui il ruolo delle donne si è sviluppato ed è stato percepito nell’organizzazione statale: non solo quello di garantire l’eguaglianza nella famiglia, nel lavoro, nella garanzia dei diritti civili e politici, ma di coniugare ed interpretare l’eguaglianza tenendo conto delle



differenze naturali. Quindi non solo un'eguaglianza in senso sostanziale, ma un'eguaglianza nella differenza. Bisessuare il mondo, nella varietà delle manifestazioni in cui la diversità deve essere sottolineata, si sostanzia in un nuovo modo di affrontare tanti aspetti della vita ed anche dell'ordinamento giuridico.

Molto si è fatto a livello legislativo sulla rappresentanza politica, in tema di lavoro femminile, ma al fine di garantire l'eguaglianza sostanziale in cui si sommano eguaglianza e differenza, può essere utile intervenire su almeno tre fronti:

- a) da un lato prendere coscienza che il diritto, considerato per lo più neutro e nato sul mito della "generalità" ed "astrattezza", in realtà ha un modello maschile predominante di riferimento che deve essere "ridimensionato";
- b) dall'altro agevolare la percezione, anche con interventi normativi, dell'esistenza di stereotipi culturali di genere che devono essere eliminati o percepiti come limitativi dei diritti;
- c) ed infine che quelle differenze "naturali" oggettivamente esistenti, e non quelle "strutturali", siano acquisite come parte dell'ordinamento, come un elemento naturale e positivo del pluralismo giuridico.

La differenza, che trova la sua origine nel momento iniziale, sia per la donna che per l'uomo, comporta il riconoscimento che della nascita "da una donna" diventi l'origine di un possibile nuovo ordine sociale e culturale, in cui l'uomo non può negare la sua provenienza, come se nascesse già adulto e la donna acquista la sua soggettività autonoma da quella dell'uomo e quindi la piena cittadinanza. L'assunzione della più ampia cittadinanza femminile è una caratteristica intrinseca di costituzioni di questo tipo.

La politica, per come è organizzata, rende invisibile o risibile l'attivismo dei cittadini nella scena pubblica. Infatti, la politica ha luogo solo all'interno del sistema politico formale, esercita l'unico potere che conta, la decisione, e al quale i cittadini possono al massimo rivolgere domande, eventualmente nella forma della protesta. Se così è perché la partecipazione dovrebbe essere rilevante? Ma non è così se invece guardiamo all'attivismo civico come una "pratica di cittadinanza" che consiste in una pluralità di autonome forme di azione collettiva che si attuano nelle politiche pubbliche e che danno concretezza al principio costituzionale dell'impegno per rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza dei cittadini attraverso attività di interesse generale (articoli 3 e 118); e consideriamo in questo caso le attività di interesse generale come quelle che mirano a rendere effettivi i diritti esistenti o promuovere il riconoscimento di nuovi diritti; a prendersi cura di beni comuni materiali o immateriali; a promuovere l'autonomia di soggetti in condizioni di debolezza o di emarginazione (empowerment), possiamo cogliere la portata di forme di impegno civico, o di cittadinanza attiva, che costituiscono una risorsa non fungibile non solo per la reinvenzione della cittadinanza democratica, ma anche per riconsiderare il significato della politica. Il punto, infatti, come scriveva Ulrich Beck, è che "noi cerchiamo la politica nel luogo sbagliato, nei concetti sbagliati, ai piani sbagliati, nelle pagine sbagliate dei quotidiani", mentre la potremmo trovare, tra l'altro, nel fatto che "i cittadini esercitano concretamente i loro diritti, riempiendoli della vita per la quale ritengono che valga la pena di lottare". ■

